

# L'artigianato bergamasco

**NONOSTANTE IL MOMENTO DELICATO L'ITALIA PROVA A RIPARTIRE**

**Importanti novità in materia fiscale e di lavoro per provare a dare la spinta giusta per rilanciare l'economia**

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia  
n° 6 - Ottobre 2020 - anno LXXI

Nonostante il delicato momento e con tutte le incertezze sul prossimo futuro la vita continua e Unione Artigiani è pronta per supportare i propri associati in ogni aspetto della "vita d'impresa". Un team di professionisti per affrontare insieme i molteplici cavilli in ambito fiscale, di lavoro, di formazione e di bandi accessibili per la micro impresa.



FISCALE

Importanti novità in materia fiscale:  
fatture elettroniche

FISCALE



Importanti novità in materia fiscale:  
credito d'imposta



VITA ASSOCIATIVA

Campagna adesioni 2021

LAVORO



Importanti novità in materia di lavoro:  
esonero versamento contributi



LAVORO

Importanti novità in materia di lavoro:  
riduzione contributiva edili

VITA ASSOCIATIVA



Consiglio Direttivo



**STRATEGIE  
SOLUZIONI  
SERVIZI**

L'energia creativa di Manzu simbolo del significato profondo dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi dell'UNIONE ARTIGIANI di Bergamo e Provincia  
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo  
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria  
N° 6 - Ottobre 2020 - ANNO LXXI  
Chiuso in redazione il 16/10/2020

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)  
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32  
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457  
unione@artigianibergamo.it  
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA  
UNIONE SERVIZI s.r.l.  
24122 Bergamo  
Tel 035 23.87.24



**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO



## Importanti novità in materia fiscale

### **FATTURE ELETTRONICHE - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO**

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 23.9.2020 n. 311557, ha differito al 28.2.2021 il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, introducendo, nel contempo, una nuova funzionalità dedicata ai soggetti che inviano e ricevono le fatture elettroniche mediante canali "web service".

#### **DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE**

L'ulteriore proroga, dal 30.9.2020 al 28.2.2021, del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei duplicati informatici delle fatture elettroniche è motivata, ancora una volta, dalla necessità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di operare gli interventi indispensabili per attuare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni dell'art. 14 del DL 124/2019, che prevede l'utilizzo di tutti i dati presenti nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate per le attività di loro competenza.

#### **NUOVO SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO**

Il provv. 23.9.2020 n. 311557 ha anche previsto l'introduzione di un servizio per i soggetti che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche mediante "sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello «web service»", consistente nella quadratura e nel reinoltro dei documenti trasmessi da e verso il Sistema di Interscambio.

In particolare l'operatore che riceve le fatture elettroniche, usufruendo del servizio di "report di quadratura" dei documenti scambiati con il Sistema di Interscambio, può chiederne la nuova trasmissione in caso di mancato recapito.

In questo caso la data di ricezione del documento, fondamentale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, è quella in cui la fattura elettronica "è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione" (nuovo punto 4.3 del provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI FRUIZIONE EFFETTIVA E CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE**

Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.9.2020 n. 302831, è stata fissata al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio") in relazione alle spese sostenute nel 2020.

#### **AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è quindi pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata (60% delle spese, con limite massimo del credito pari a 60.000,00 euro) moltiplicato per la suddetta percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all'unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

CREDITO D'IMPOSTA  
PER SPESE DI  
SANIFICAZIONE  
E ACQUISTO DPI

**60%**

#### **UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24**

Il credito d'imposta fruibile può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

- \* indicando il codice tributo "6917", istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2020 n. 52;
- \* presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere indicato il valore "2020".

#### **Cessione del credito**

In alternativa all'utilizzo diretto, il credito spettante può essere ceduto a terzi.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ULTERIORI CHIARIMENTI**

Con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, introdotto dall'art. 28 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio").

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI NON ABITATIVE**

Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (salve alcune specifiche eccezioni).

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il credito d'imposta riguarda ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

CREDITO D'IMPOSTA 60%  
CANONI DI LOCAZIONE



## Importanti novità in materia fiscale

### ACCESSO AL CREDITO PER LA SUBLOCAZIONE

Con la risposta a interpello 15.9.2020 n. 356, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sebbene la norma agevolativa, nel definire l'ambito oggettivo del credito, faccia riferimento testualmente ai contratti di "locazione, di leasing o di concessione di immobili", senza includere espressamente la sublocazione, il contratto di sublocazione può accedere al credito, in quanto è un subcontratto che ripropone il medesimo schema contrattuale del contratto di locazione da cui dipende.

Pertanto, in presenza delle condizioni individuate dall'art. 28 del DL 34/2020, sia il conduttore principale che il subconduttore possono accedere al credito (con riferimento, quindi, al medesimo immobile rispettivamente locato e sublocato).

Esemplificando: se Tizio, che loca da Caio (proprietario), al canone di 1.000, un immobile che usa per la sua attività professionale, ne subloca una stanza a 200 a Sempronio, che la usa come studio professionale, in presenza dei requisiti di legge, sia Tizio che Sempronio possono accedere al credito d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate non precisa, però, se Tizio possa conteggiare il credito (del 60%) sull'intero canone di 1.000, oppure se debba "tenere conto" del fatto di aver ricevuto da Sempronio un subcanone di 200, avendo, quindi sopportato un costo effettivo di 800. In altri termini, non è stato espressamente chiarito se Tizio (sublocatore/conduttore) debba conteggiare il credito d'imposta sul canone al lordo o al netto del canone di sublocazione percepito da Sempronio (subconduttore).

### IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE CATASTALE

Nella risposta a interpello 16.9.2020 n. 364, l'Agenzia delle Entrate, confermando quanto riportato nella circ. 6.6.2020 n. 14, ribadisce che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020 spetta a prescindere dall'accatastamento dell'immobile, purché esso sia destinato allo svolgimento delle attività indicate dalla norma (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo).

Pertanto, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma, il credito d'imposta può spettare anche ove l'immobile locato non sia accatastato o accatastabile (nel caso di specie si trattava di un immobile extraterritoriale di proprietà dello Stato Città del Vaticano).

### CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI - ULTERIORI CHIARIMENTI

Con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi, previsto dall'art. 65 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia").

#### CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI

L'art. 65 del DL 18/2020 riconosce un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione, purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve:

- \* essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- \* essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

#### ACCESSO AL CREDITO ANCHE PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Nella risposta a interpello 7.9.2020 n. 318, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del DL 18/2020 con riferimento ai contratti aventi la medesima funzione economica del contratto di locazione "tipico", come il contratto di concessione di un immobile pubblico.

L'Agenzia rileva, inoltre, che i chiarimenti forniti nella circ. 6.6.2020 n. 14 in relazione al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020 sono applicabili, in quanto compatibili, anche al credito per botteghe e negozi.

In particolare, in tale documento era stato chiarito che:

- \* con riguardo all'applicazione del credito ai canoni derivanti dal contratto di "concessione", deve trattarsi di ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti;
- \* il legislatore ha assimilato alla locazione anche l'ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di *leasing* operativo, poiché "questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione «tipico»".

#### APPLICAZIONE A PIÙ IMMOBILI DIVERSAMENTE CLASSIFICATI

Con la risposta a interpello 8.9.2020 n. 321, l'Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di applicazione del credito d'imposta per botteghe e negozi nel caso di canone di locazione relativo ad immobili appartenenti a diverse categorie catastali.

Infatti, posto che il credito d'imposta di cui all'art. 65 del DL 18/2020 spetta esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, nel caso in cui siano locati congiuntamente più immobili di cui uno solo sia di categoria catastale C/1, il credito non compete per l'intero canone, ma solo per la parte di canone riferibile a tale immobile.

In particolare, la parte di canone riferibile agli immobili classificati come C/1 va determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili, con le modalità esplicitate nell'esempio n. 6 della circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. 26.

Ad esempio, si ipotizzi un contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto due immobili con un corrispettivo complessivo annuo pari a 9.000,00 euro riguardante:

- \* un immobile abitativo di categoria catastale A/3 con rendita pari a 700,00 euro;
- \* un immobile ad uso non abitativo di categoria catastale C/1, che non è pertinenza dell'immobile abitativo, con rendita pari a 80,00 euro.

Il canone relativo all'immobile C/1, su cui può applicarsi il credito d'imposta (in presenza delle condizioni di legge), va determinato sulla base della rendita catastale attribuita allo stesso immobile, come di seguito indicato:  $9.000 \times 80 / (700 + 80) = 923$ .





## Campagna adesioni 2021

Anche per l'anno 2021, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Soprattutto in questo momento di grande difficoltà, con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la nuova sede centrale di Bergamo in Via Autostrada o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono valevoli per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Socie e soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



**Questa tessera  
è tre volte speciale**

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.

## Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

### Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

### Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

### Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

### Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57  
Palosco - Via San Lorenzo, 13

### Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

### Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

### Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

### Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

### Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

### Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

### Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

### Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg

**BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457**

**...all'ingresso della Bergamo che produce...**



**unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti**

**DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici**

# TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

## DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività,  
si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporne.

Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi e la tutela a cui hai diritto  
grazie alla tua appartenenza all'Unione.

Se desideri informazioni o chiarimenti, rivolgiti senza esitazione  
agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

### COMPRESO NELLA TESSERA

- Abbonamento annuale gratuito alla **PEC** (Posta Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al Registro Imprese).
- Consulenze** di carattere generale **amministrative, fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...**
- Prima **consulenza legale**. Se la pratica viene avviata il legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.
- Informazioni e pubblicazioni** di carattere fiscale, di categoria, sicurezza e quanto connesso al mondo imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua evoluzione normativa.
- Aggiornamento sui bandi agevolativi sia relativi a **incentivi per investimenti** aziendali e start-up sia relativi ad **incentivi per assunzioni**.
- Partecipare a **seminari, incontri e convegni** informativi di approfondimento su temi fiscali, di categoria, di sicurezza, ambientali...
- Check-up aziendali** per la verifica degli adempimenti in materia di **sicurezza e salute** negli ambienti di lavoro presso la sede di Bergamo.
- Check-up consumi** per utenze elettriche e gas e proposta fornitura con azienda convenzionata a tariffe vantaggiose.
- Assistenza **previdenziale e pensionistica** tramite Patronato.

### SCONTI RISERVATI

- Tariffe scontate sulle quote destinate alla **SIAE** (Società Italiana degli Autori ed Editori).
- Pratiche** di successione, atti societari e immobiliari, mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.
- Corsi di formazione** sulla sicurezza e di aggiornamento tecnico-professionale.
- Finanziamenti, anticipi fatture, fidi di cassa... a condizioni privilegiate** tramite il consorzio di garanzia convenzionato.
- Centro raccolta **CAIT** per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo libretto e dei rapporti di controllo al **CURIT** (Catasto regionale): distribuzione targhe impianto.
- Polizze di favore con primaria compagnia assicurativa convenzionata.
- Oltre 100 **convenzioni** in svariati ambiti.

**Ora in via Autostrada 32,  
all'ingresso della Bergamo che produce**

tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - [unione@artigianibergamo.it](mailto:unione@artigianibergamo.it)

[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)



# Importanti novità in materia di lavoro

## COVID 19 – STATO DI EMERGENZA

(Consiglio dei Ministri, Delibera del 07.10.2020 – G.U. n. 248 del 07.10.2020)

Il Governo è intervenuto prorogando a tutto il 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

## COVID 19 – DECRETO AGOSTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI

(D.L. n. 104 del 14.08.2020 – G.U. n. 203 del 14.08.2020 – INPS, Circolare n. 115 del 30.09.2020 – INPS, Messaggio n. 3525 del 01.10.2020)

L'INPS è intervenuta fornendo chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. 104/2020 in tema di ammortizzatori sociali che, come noto, sono stati prorogati di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane da utilizzarsi nel periodo dal 13.07.2020 al 31.12.2020.

Queste ultime, da richiedersi con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”, potranno essere concesse esclusivamente a coloro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

I datori di lavoro che presentano domanda relativa alle seconde nove settimane saranno chiamati a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Inoltre:

- viene modificato l'indirizzo consolidato che legava il ricorso ai trattamenti all'effettiva fruizione degli stessi, prevedendo che l'utilizzo delle predette 18 settimane è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al frutto;

- le aziende che, avendo terminato le precedenti settimane di ammortizzatore “COVID-19 nazionale”, hanno richiesto trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi del D.Lgs. 148/2015 potranno chiedere la conversione in periodi con causale “COVID-19 nazionale” per i periodi non ancora autorizzati oppure, se autorizzati, per i quali non sia stato emesso il relativo pagamento da parte dell'Istituto;

- le aziende che intendano richiedere le ulteriori 9 settimane con la causale “COVID 19 con fatturato” dovranno allegare alla domanda di concessione del trattamento una dichiarazione di responsabilità nella quale saranno chiamati ad autocertificare di trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1. non aver subito calo di fatturato;
2. aver subito un calo di fatturato inferiore al 20%;
3. aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
4. aver avviato l'attività di impresa in data successiva all' 01.01.2019.

## COVID 19 – DECRETO AGOSTO: ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

(D.L. n. 104 del 14.08.2020 – G.U. n. 203 del 14.08.2020 – INPS, Circolare n. 105 del 18-09-2020)

Come anticipato nella comunicazione dello scorso mese di settembre, il “Decreto Agosto” ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano nuovi trattamenti di sostegno al reddito.

Possono accedere all'esonero in esame i datori di lavoro (anche non imprenditori) che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di uno degli interventi di integrazione salariale previsti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La misura trova applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Sarà conseguentemente possibile accedere all'esonero per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta degli ammortizzatori in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio.

Al contrario, è possibile presentare domanda in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19.

Restano esclusi i datori di lavoro del settore agricolo.

L'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020 (restano esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL).



## Importanti novità in materia di lavoro

L'importo dell'esonero così calcolato dovrà:

- essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi;
- non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti;
- può essere fruito entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

L'indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell'esonero per periodi inferiori ai citati quattro mesi.

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato:

- alla regolarità contributiva (DURC);
- all' assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto degli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
- al rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dal D.L.104/2020 (pena la revoca del beneficio e l'impossibilità di presentare nuova domanda di integrazione salariale).

Con apposito messaggio, l'Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Infine, l'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

### RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL SETTORE EDILE

(Ministero del Lavoro, Decreto Direttoriale del 04.08.2020 - INPS, Circolare n. 110 del 29.09.2020)

A seguito della conferma della riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell'11,50% anche per l'anno 2019, l' INPS è intervenuta per fornire le istruzioni per una sua pratica applicazione.

In particolare, il beneficio:

- consiste in una riduzione contributiva applicabile ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale)
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020 e dovrà essere richiesto esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo "Rid-Edil" entro il 15.01.2021;
- non spetta nei confronti di quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione a tempo indeterminato con agevolazione prevista dalla L. 205/2017, apprendistato, ecc.);
- spetta solamente nei confronti dei datori di lavoro che:
  - a) rispettino il CCNL;
  - b) siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC;
  - c) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive fino al 31 marzo 2020 (ultimo mese di competenza: febbraio 2020).



## Unione Artigiani - Consiglio Direttivo

Si è tenuto lo scorso Lunedì 12 Ottobre il Consiglio Direttivo di Unione Artigiani di Bergamo. I vertici rappresentanti dell'Unione Artigiani si sono riuniti per fare il punto sulla situazione attuale.

Nell'incontro sono state analizzate soprattutto le maggiori criticità che si stanno affrontando in questo delicato momento. Si sono succeduti numerosi interventi e sono state espresse alcune proposte per nuove iniziative volte a migliorare il rendimento e di conseguenza l'utilità dell'Unione Artigiani, a vantaggio della rappresentanza degli Artigiani iscritti, nonché per il costante adeguamento dei servizi prestati.

